



Componente economica commerciale del PGT

Titolo II

Programmazione attività economiche su aree pubbliche

*Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale*

Riferimenti legislativi

Il presente Titolo II si pone l'obiettivo di disporre un'adeguata programmazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e di tutte le attività economiche esercitate sul suolo pubblico anche in forma itinerante, ponendosi in stretta osservanza delle disposizioni procedurali e comportamentali regolamentate dalla Parte 3^a del Titolo I – TUR (Testo Unico Regolamentare).

Al fine di procedere adeguatamente alla programmazione si ritiene necessario esporre alcuni chiarimenti legislativi che aiutano a meglio comprendere le scelte effettuate.

DLgs 114/1998 – Art. 28 Esercizio dell'attività

La norma in riferimento dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione pluriennale o su qualsiasi area purché in forma itinerante disponendo che l'autorizzazione abilita alla partecipazione alle fiere e sagre che si svolgono sul territorio nazionale.

La norma dispone anche che l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime o lacuali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette, così come senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare **gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione**, il Comune è chiamato a valutare, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio e della densità della rete distributiva, i seguenti casi:

- ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale;
- di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
- la tutela e salvaguardia delle zone di pregio urbano artistico, storico, architettonico e ambientale.

Non possono essere utilizzati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche.

Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati, nelle fiere e sagre.

Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane il Comune può stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in frazioni con ridotta densità abitativa e/o mancanza di servizio distributivo.

Competenza istitutiva e organizzativa del mercato

Il DPR 616/1977, nel disporre il trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, sancisce che ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel decreto stesso, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'art. 54, del citato DPR n. 616, lettera b), **attribuisce al Comune la competenza per l'istituzione e la regolamentazione del mercato per il commercio al minuto.**

Risulta evidente che il termine **<istituzione>** si rivolge ad una necessità riconosciuta utile alla collettività e non come una semplice messa a disposizione di suolo pubblico ad imprenditori commerciali; ergo il mercato è un **servizio** utile a favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore al

fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva.

A tale fine il Consiglio Comunale, nell'individuare l'area di svolgimento, la sottrae all'uso pubblico e la destina esclusivamente per lo scopo del servizio disponendone anche l'impianto organizzativo in reparti (posteggi) di diverso settore e diversa tipologia merceologica, che vengono concessi a titolo di gestione a valenza prettamente privatistica dietro pagamento di un canone e i proventi derivanti dall'utilizzazione non hanno natura tributaria (Sezioni Unite Civili della Cassazione, sentenza n. 11089 del 15 maggio 2006), precisando che le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo o tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario).

Potestà normativa Regionale

L'articolo 17 della LR n. 6/2010, nel ribadire l'attenzione agli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e **della qualità del servizio da rendere al consumatore**, dispone che la Giunta regionale fornisca **indicazioni** per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche, **nel rispetto delle competenze degli enti locali**.

Di seguito l'articolo 22, della stessa LR, dispone che l'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle **condizioni e delle modalità stabilite dal comune** in conformità ai **criteri ed agli indirizzi** previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17. Dette **indicazioni** sono riportate nell'allegato A) della DGR 4054/2020 nel pieno rispetto della competenza Comunale.

Risulta evidente che in materia di mercati la stessa Regione rispetta la competenza istituzionale e organizzativa del Comune, limitandosi a dare indicazioni affinché l'attività del commercio su aree pubbliche venga svolta in modo più uniforme possibile su tutto il territorio della Regione Lombardia, ferme restando le autonome necessità Comunali di servizio.

Indicazioni delle aree da adibire all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio e attività economiche su aree pubbliche si distinguono in aree:

- **Tipo 1** – per il servizio mercatale;
- **Tipo 2** – riservate ai produttori agricoli o mercati agricoli;
- **Tipo 3** – per esercitare fiere o sagre;
- **Tipo 4** – per esercitare la cessione di beni a fini solidaristici;
- **Tipo 5** – in assegnazione per manifestazioni temporanee, promozionali o mostre-mercato;
- **Tipo 6** – per il commercio o altre attività economiche in posteggi sparsi;
- **Tipo 7** – per esercitare attività economiche di rilevanza pubblica con chioschi;
- **Tipo 8** – per esercitare il commercio e attività economiche in forma itinerante.

Su un'unica area può coesistere l'esercizio di più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socioeconomiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente strumento urbanistico, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate nella seguente programmazione.

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste dai regolamenti di cui alla parte 3^a e 8^a del TUR.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatoria.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 12 del regolamento di settore di cui alla parte 3^a del TUR, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che **dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione presentino al SUAP la dichiarazione del menzionato assolvimento.

Sperimentazione aree sviluppo economico

Al fine di sopperire alle accertate carenze commerciali distributive in ambiti territoriali, la Giunta è incaricata di disporre la localizzazione di posteggi od organizzare mercatini sperimentali.

Mercato Piazza Matteotti

Luogo svolgimento

L'area è individuata in **Piazza Matteotti** sulla seguente area delimitata in **giallo**:



Considerato che il mercato è un servizio istituito dal Comune per integrare le carenze del sistema distributivo in essere, in modo da garantire il miglior servizio al cittadino consumatore, si rileva che il mercato, in Piazza Matteotti, si pone in area urbanistica posta a sud dell'asse ferroviario, in attraversamento del territorio comunale, ed a ovest del fiume Serio.

L'area in esame si pone a una distanza pedonale di 500 metri dal centro cittadino e dispone, nell'immediata vicinanza, della presenza di un discreto servizio distributivo; pertanto, il mercato si pone in modo implementativo del sistema distributivo esistente e fornisce un servizio al consumatore con tipologie merceologiche eccessivamente presenti.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi alla cittadinanza, dispone di un moderato parcheggio pubblico in adiacenza, in quanto l'area su cui si estende è destinata esclusivamente a parco cittadino e su di essa non vi accedono abitazioni private.

Servizi area mercato

L'area mercato è completamente asfaltata, dispone di una fontanella di fornitura d'acqua, di servizi igienici e di allacci per l'energia elettrica in pozzetti interrati. Il Suap è autorizzato ad avviare la verifica periodica funzionale degli impianti di energia e di sicurezza necessari; pertanto, è vietato l'uso di generatori elettrogeni.

La superficie totale del piazzale è di mq. **3644**. L'area mercato si sviluppa su una superficie di vendita ripartita in n. **83** posteggi la cui profondità standard è di m. **6** e una larghezza massima variabile da m. **6** a **9,5**.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza minima di 50 cm. che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di evacuazione dell'area e non può essere occupato con merci o attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco viene disposto ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.20 misurata nella parte più bassa e deve essere facilmente retrattile in caso di urgenza o necessità.

Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di **LUNEDI'** (festivi inclusi), salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:00** alle ore **13:00**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione, esercizio attività e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:30** alle ore **14:00**.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore **7:30** alle ore **8:30**; i titolari devono essere presenti sul posto loro assegnato entro le ore **8:00**, in caso d'assenza il personale incaricato procederà all'assegnazione dei posti vacanti (**spunta**) dalle ore **8:00** alle ore **8:30**, massimo.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici. Eventuali rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato al servizio di raccolta.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 18, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Organizzazione posteggi e presenza merceologica

L'attuale situazione organizzativa del mercato si presenta con **83** posteggi e gli operatori che fanno uso di GPL sono adeguatamente distanziati tra loro.

La cartina dell'area mercatale distinta per posteggio è riportata nell'allegato **A)** e la tipologia merceologica è riportata nell'allegato **B)** della presente programmazione.

Posteggi extra mercato – gli 83 posteggi contemplano **due** posteggi **non dati in concessione** pluriennale, ma assegnati agli imprenditori agricoli e un battitore.

Gli imprenditori agricoli che vogliono far conoscere la produttività della propria azienda vendendo direttamente ed esclusivamente i propri prodotti, possono richiedere al SUAP l'occupazione del posteggio loro riservato che verrà assegnato a rotazione tra gli altri imprenditori agricoli che ne fanno richiesta. Il posteggio ammette la presenza aggregata o associata per un max di tre imprenditori agricoli.

Il posteggio del Battitore (dimostratore) è assegnato ad un'Associazione di categoria che trasmetterà al SUAP il calendario partecipativo annuale dei propri associati. In caso di mancata partecipazione del Battitore, il posteggio verrà assegnato prioritariamente a una Associazione No Profit che ne faccia richiesta per la vendita di prodotti a fini solidaristici, o a operatore del settore Non Alimentare per la vendita di libri, ferramenta, o altri prodotti non presenti nel mercato.

Posteggio per Associazioni

Le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi mediante la vendita di prodotti a fini solidaristici, possono richiedere al SUAP l'occupazione di un apposito spazio per un massimo di **quattro** mercati all'anno; l'occupazione No Profit è a titolo gratuito.

Progetto riorganizzativo del mercato

Rilevando la necessità di migliorare l'attrattività funzionale e qualitativa dell'area mercatale, si dispone che il SUAP, acquisito il parere degli operatori mercatali, possa procedere alla formulazione di un progetto riorganizzativo da sottoporre alla Commissione Sviluppo Economico perseguendo i principi di minimo ed equità concorrenziale.

Il progetto può disporre:

- Ripartizione dell'area mercato in macroaree organizzate per tipologie merceologiche;
- Omogenee dimensioni dei posteggi per analoga tipologia merceologica;
- Evitare oligopoli garantendo il minimo concorrenziale;
- Favorire l'uso di autonegozi;
- Promuovere una adeguata verifica manutentiva agli impianti antincendio, elettrici, servizi igienici e fornitura acqua.

A tale scopo gli eventuali posteggi liberi, e quelli che si rendessero liberi per cessata attività, non dovranno essere riassegnati, ma dovranno essere utilizzati per il ridimensionamento dei piccoli posteggi.

Si rileva che devono essere elaborate le concessioni contrattuali di gestione dei posteggi con il vincolo merceologico al fine di evitare trasformazioni dirette da parte degli operatori.

Ad ogni operatore possono essere assegnati al max **2 (due)** posteggi che devono essere gestiti distintamente garantendo lo spazio di sicurezza distanziale di 50 cm. tra i due posteggi (spazio precluso all'attività); qualora l'operatore intenda gestire unitariamente i posteggi deve fare richiesta di unificazione dello spazio in unica concessione di posteggio.

Mercato Via Adamello

Luogo svolgimento

L'area è individuata in **Via Adamello** sulla seguente area delimitata in **giallo**:



Il mercato in Via Adamello, si pone in area urbanistica 167 (edilizia economica popolare) ad alta densità residenziale ed è posto a nord del centro cittadino a una distanza pedonale di 700 metri.

Nell'immediata vicinanza presenta un carente servizio distributivo; pertanto, il mercato si pone in modo integrativo del sistema distributivo e fornendo un servizio al consumatore con adeguate tipologie merceologiche.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi alla cittadinanza poiché collocato in una quota di parcheggio pubblico e su di essa non vi accedono abitazioni private.

Servizi area mercato

L'area mercato è completamente asfaltata con chiusini di scolo dell'acqua piovana; non dispone di una fornitura d'acqua, di servizi igienici e di energia elettrica. Il Suap è autorizzato ad avviare l'adeguamento funzionale dell'area con la fornitura di energia elettrica e di sicurezza; nel frattempo è autorizzato l'uso di generatori elettrogeni adeguatamente silenziati.

La superficie totale dell'area utilizzata a mercato è di circa **1000** mq. In risultanza al bando di assegnazione dei posteggi, l'area mercato è disposta con una organizzazione distributiva di **14** posteggi la cui profondità standard è quella degli stalli di sosta pari a m. **5** e una larghezza massima di m. **9**.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza minima di 50 cm. che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità e non può essere occupato con merci o attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco viene disposto ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.20 misurata nella parte più bassa e deve essere facilmente retrattile in caso di urgenza o necessità.

Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di **VENERDI'** (festivi inclusi), salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:00** alle ore **13:00**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione, esercizio attività e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:30** alle ore **14:00**.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore **7:30** alle ore **8:30**; i titolari devono essere presenti sul posto loro assegnato entro le ore **8:00**, in caso d'assenza il personale incaricato procederà all'assegnazione dei posti vacanti (**spunta**) dalle ore **8:00** alle ore **8:30**, massimo.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici. Eventuali rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato al servizio di raccolta.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 20, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Organizzazione posteggi e presenza merceologica

L'attuale situazione organizzativa del mercato si presenta con **14** posteggi e gli operatori che fanno uso di GPL sono adeguatamente distanziati tra loro.

La cartina dell'area mercatale distinta per posteggio e la loro tipologia merceologica è riportata nell'allegato **C)** della presente programmazione.


Associazioni No profit

Le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi mediante la vendita solidaristica di prodotti, possono richiedere al SUAP l'occupazione di un apposito spazio per un massimo di **quattro** mercati all'anno; l'occupazione No Profit è a titolo gratuito.

Progetto organizzativo del mercato

Rilevando la necessità di procedere all'organizzazione definitiva dell'area mercatale, si dispone che il SUAP, evitando situazioni di oligopolio, proceda alla concessione ad ogni operatore al max **2 (due)** posteggi che devono essere gestiti distintamente garantendo lo spazio di sicurezza distanziale di 50 cm. tra i due posteggi (spazio precluso all'attività); qualora l'operatore intenda gestire unitariamente i posteggi deve fare richiesta di unificazione dello spazio in unica concessione di posteggio.

Mercato Piazza Bolognini



Servizi area mercato

L'area mercato è completamente asfaltata con chiusini di scolo dell'acqua piovana; non dispone di una fornitura d'acqua, di servizi igienici e di energia elettrica.

L'area mercato è disposta con una organizzazione distributiva di **n. 4** posteggi, ripartiti in **n. 2** alimentari e **n. 2** non alimentari, la cui profondità standard è di m. 5 e una larghezza massima di m. 7.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza minima di 50 cm. che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità e non può essere occupato con merci o attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco viene disposto ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.20 misurata nella parte più bassa e deve essere facilmente retrattile in caso di urgenza o necessità.

Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di **MARTEDI'** (festivi inclusi), salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:00** alle ore **13:00**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione, esercizio attività e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:30** alle ore **14:00**.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore **7:30** alle ore **8:30**; i titolari devono essere presenti sul posto loro assegnato entro le ore **8:00**, in caso d'assenza il personale incaricato procederà all'assegnazione dei posti vacanti (**spunta**) dalle ore **8:00** alle ore **8:30**, massimo.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici. Eventuali rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato al servizio di raccolta.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 20, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Attualmente il mercato non è attivo e il SUAP è incaricato: di disporre una nuova organizzazione dei posteggi a garanzia delle vigenti disposizioni di sicurezza Ministeriali; integrare il Piano di Sicurezza con indicazione percorsi emergenza; riavviare il Bando di assegnazione dei posteggi.

Mercato Agricolo

In attuazione alle disposizioni legislative vigenti in materia, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori, e di perseguire il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, tramite la riduzione della catena distributiva dei prodotti agricoli e loro trasformati, è istituito un mercato agricolo in osservanza alle disposizioni previste negli art. 16 fino all'art. 26 della Parte 8^a del TUR.

L'area di svolgimento del mercato agricolo è individuata in **Piazza Angelo Alebardi**, con cadenza settimanale nella giornata di **Giovedì** (festivi inclusi).



La gestione del mercato è affidata ad una Associazione di categoria con orario di svolgimento contenuto tra le ore **7:00** e le ore **13:00**.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Le strutture di vendita costituite da gazebo o altre strutture mobili devono porsi in un contesto di uniformità e sono consentite per un massimo di **9 imprenditori agricoli**.

Nell'area mercatale la vendita può avvenire solo nell'ambito indicato in rosso e utilizzando soltanto banchi vendita senza la presenza di veicoli.

Gli automezzi utilizzati possono essere posizionati sulla piazza solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Per le dette operazioni di carico e scarico possono essere contemporaneamente presenti sulla piazza solo due automezzi. Nel loro svolgimento gli operatori devono pertanto avvicinarsi.

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli indicati dall'Associazione organizzatrice e i prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione, devono riguardare: orticoltura e frutticoltura fresca o trasformata; produzione vinicola o olivicola; carni e derivati (insaccati ecc.); latte e/o produzioni derivati dalla trasformazione del latte; cereali e relativi sfarinati; miele e prodotti dell'apicoltura; prodotti d'itticoltura; prodotti florovivaistici; altri prodotti purché derivati dall'attività agricola e devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'ambito territoriale regionale;
- b) provenire dalla propria azienda o da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla lettera a);
- c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP e IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e da marchi aziendali di prodotto.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'A.T.S. competente.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, i prezzi devono essere indicati per unità di misura.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, soggettivamente abilitati con atto di attestazione di dipendenza o delega.

Obblighi dei partecipanti al mercato agricolo

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto dettato dalle presenti norme e inoltre dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);
- c) osservare il divieto di circolare all'interno delle aree del mercato agricolo con qualsiasi tipo di veicolo;
- d) mantenere fuori da piazzale i propri automezzi e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- e) alla fine del mercato lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro e rifiuto;
- f) osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
- g) trattandosi di utilizzo di suolo pubblico, è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle presenti norme avvalendosi della Polizia Locale, dell'ATS e, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

Mercati straordinari

Ai sensi dell'articolo 26 della parte 3^a del TUR, possono essere indetti mercati straordinari nei periodi: natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari.

A tal fine si considerano:

- **periodo natalizio:** quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania;
- **periodo pasquale:** quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al Lunedì dell'Angelo;
- **periodo estivo:** quello che inizia dal 15 maggio fino al 15 settembre.

La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata entro il mese di **settembre** dai seguenti operatori:

- dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni dei Consumatori.

L'effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La proposta deve pervenire per iscritto al SUAP entro il 10 settembre, e il programma organizzativo annuale verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del SUAP trasmetterà l'approvato programma ai singoli richiedenti.

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell'area mercatale sarà a carico dell'organizzatore, ad eccezione di quando l'iniziativa proviene dall'Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.

La gestione dei mercati straordinari può essere affidata alla Pro-Loco o Associazioni di categoria.

Trattandosi di mercati straordinari, ferma la tipologia merceologica specialistica della manifestazione, gli operatori su aree pubbliche assegnatari del posteggio nel mercato cittadino hanno titolo prioritario alla partecipazione previa presentazione di esplicita richiesta.

Mercatino di Natale

La manifestazione può essere svolta nelle giornate individuate nel periodo intercorrente tra **l'ultima domenica di novembre fino all'Epifania** e può articolarsi per l'intera giornata.

Il luogo di svolgimento della manifestazione, in spazio pubblico appositamente delimitato, sarà di volta in volta concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il programma della manifestazione può variare di anno in anno e la gestione è affidata alla Pro Loco o altre Associazioni.

Il mercatino di Natale è allestito subito nella mattinata con la presenza di bancarelle che vendono dolci, bigiotteria, giocattoli, articoli regalo ed addobbi natalizi in genere (è esclusa la vendita di abbigliamento e prodotti usati) unitamente alla complementare ed eventuale somministrazione di caldarroste, vin brulé e altri alimenti.

L'orario di svolgimento delle manifestazioni dovrà essere contenuto dalle ore **9:00** alle ore **20:00**;

La partecipazione al mercatino è subordinata alla presentazione della domanda all'Ente o Associazione organizzatrice tramite SUAP, con modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento.

L'attribuzione dei posti è assegnata con valutazione della tipologia merceologica e l'ordine cronologico di presentazione della domanda

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Condizioni di svolgimento

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'organizzatore della manifestazione

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto all'organizzatore della manifestazione da parte dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore, pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno dell'area in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione al Mercatino può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Il controllo della sicurezza, della viabilità, delle disposizioni regolamentari e dell'andamento del Mercatino è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di Polizia.

La Giunta Comunale si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dell'area pubblica in qualsiasi momento qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Istituzione fiere locali

Attualmente sul territorio non risultano istituite manifestazioni **fieristiche istituzionali** la cui finalità prevalente è la promozione economica dell'intero territorio comunale e limitrofo; pertanto, in esecuzione dell'articolo 32 e seguenti della Parte 3^a del TUR, la Giunta Comunale è autorizzata ad organizzare una fiera istituzionale in promozione delle attività economiche dell'intero territorio e ad autorizzare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali, da parte di operatori interessati, disponendo l'organizzazione come di seguito riportato.

La gestione può essere attribuita alla Pro Loco o altre Associazioni di categoria o locali.

L'organizzazione di Fiere su aree pubbliche da parte di associazioni o privati deve osservare il seguente modulo organizzativo.

L'inosservanza alle presenti norme istitutive di fiere locali, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 48 della Parte 3^a del TUR.

Istituzione - organizzazione fiera

Denominazione della Fiera: _____

Organizzazione: La Fiera istituzionale è gestita direttamente dal SUAP, che si avvale della Polizia Locale per il posizionamento degli operatori, la viabilità e garantire la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni a garanzia delle proprietà comunali. Con delibera della Giunta Comunale la gestione può essere affidata alla Pro Loco.

Organizzazione da soggetti privati: L'organizzazione e la gestione è esercitata da: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Periodo di Svolgimento: La Fiera si svolge nella data del _____ indipendentemente da ogni condizione climatica.

Qualora la data di effettuazione della Fiera coincida con il giorno previsto per consultazioni elettorali, che riguardino anche gli elettori di Seriate, la Fiera verrà effettuata nel primo giorno festivo seguente le elezioni.

Cadenza: Annuale

Ubicazione fiera: Si tiene sulle seguenti aree e vie: _____ di seguito indicate nelle piantine organizzative

Disponibilità dell'area: L'area attrezzata è resa disponibile agli operatori economici dalle ore **00,00** fino alle ore **00,00**. Gli assegnatari di posteggio che entro le ore **00,00** non dovessero occupare il posto assegnato, saranno considerati assenti ed il posto verrà assegnato, ad altri operatori nelle operazioni di spunta.

Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posti eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti nell'area fieristica entro le ore **00,00** pena l'esclusione dalle operazioni di spunta e dall'assegnazione delle presenze.

L'accesso partecipativo all'area fieristica è consentito fino 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di attività

Entro **1 ora** dal termine dell'orario di attività le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato per il servizio di raccolta.

Orario di attività: Le operazioni commerciali, espositive e promozionali si svolgono dalle ore **00,00** alle ore **00,00**.

Gli assegnatari sono tenuti a essere presenti presso il proprio posto sino al termine delle operazioni commerciali con divieto di accendere i motori dei propri veicoli.

Gli assegnatari di posti in regola con il pagamento del diritto di assegnazione del posto nella Fiera, che entro sette giorni dalla effettuazione della stessa, giustificano la propria assenza, saranno considerati come presenti in Fiera.

La giustificazione può avvenire per malattia, infortunio, sinistro stradale, gravidanza, o lutto familiare di parenti sino al terzo grado. Alla giustificazione deve essere allegato il documento o i certificati che dimostrino tali situazioni.

In caso di delega a terzi, il delegato deve essere munito di espressa delega con firma autenticata e dimostrare il possesso dei documenti originali abilitativi alla partecipazione alla fiera.

Dimensioni, numero e tipologia posti: Dovendo garantire le condizioni di sicurezza imposte dal Ministero dell'interno per l'accesso dei soccorsi, i posti espositivi avranno dimensioni diversificate a secondo delle aree espositive con una profondità variabile a seconda della larghezza della via interessata in modo da garantire una disponibilità minima di passaggio di m. 3,5, e le eventuali tende parasole devono essere di tipo retraibile.

Il numero e la tipologia di posti in assegnazione nella fiera locale sono ripartiti per specifiche aree d'interesse economico o attrattivo come di seguito indicate.

Assegnazione dei posti: Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti loro disponibili nella fiera come indicati nella programmazione.

Possono altresì partecipare i commercianti locali in sede fissa mediante esposizione esterna ai loro negozi, tutti gli operatori economici, associazioni di categoria o volontariato, imprenditori agricoli, con attività sul territorio Comunale o contermini, hobbisti e collezionisti e nei limiti di posti loro riservati.

I posti nella fiera istituzionale sono assegnati in osservanza dell'art.38 della Parte 3^a del TUR; nelle fiere organizzate da altri soggetti economici o associativi i posti sono assegnati direttamente dagli organizzatori.

Assegnazione posti vacanti: Al fine di evitare commercializzazioni improprie dei posti, si dispone che l'occupazione degli stessi opera in ragione del titolo autorizzativo posseduto congiuntamente al titolare dell'autorizzazione o altra persona dallo stesso preposta o delegata in virtù di un preciso atto giuridico da mostrare all'incaricato comunale. La mancanza del predetto atto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera. La disposizione si applica anche agli operatori che si presentassero per la spunta.

Nella fiera istituzionale la procedura di spunta dei posti vacanti è disposta in osservanza all'articolo 39 della Parte 3^a del TUR; nelle fiere organizzate da altri soggetti economici o associativi i posti sono assegnati con le modalità stabilite dagli organizzatori.

Modalità di utilizzo del posto: Il titolare del posto ed i suoi collaboratori hanno l'obbligo di esibire **i documenti necessari all'esercizio dell'attività nonché i documenti necessari alla partecipazione alla Fiera** in originale.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito il posto assegnato e, al termine della Fiera, deve raccogliere i rifiuti per smaltirli presso il Comune ove ha sede la propria attività.

Il posto non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore; Il titolare del posto assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni a chiunque le richieda e ne corrisponda il dovuto prezzo.

Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non possono sporgere oltre 40 centimetri dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posto e comunque devono essere di tipo retraibile.

Eventuali barriere laterali devono arretrare di almeno cinquanta centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano le parti laterali, occorre che la struttura del banco di vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cinquanta centimetri.

È consentito l'utilizzo di strumenti audiovisivi a condizioni che essi siano in funzione di attività di vendita e a condizione che il rumore da essi prodotto non disturbi le altre attività nonché o il pubblico. In ogni caso il rumore da essi prodotto non deve essere percepito a più dieci metri.

È vietata ogni forma di vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa e sono vietate prove di abilità se non preventivamente autorizzate.

Gli operatori che esercitano l'attività di vendita, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di igiene, pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto ed etichettatura dei prodotti.

L'assegnatario del posto è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi.

Norme igienico sanitarie: La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.

I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore ai cinquanta centimetri dal suolo.

È preferito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso autonegozi in possesso della prescritta idoneità igienico – sanitaria.

I posteggi assegnati per la Fiera si intendono non attrezzati e quindi ogni operatore deve autonomamente provvedere in caso di necessità di energia e acqua potabile.

È vietato nell'ambito della Fiera l'uso di gruppi elettrogeni con motori a scoppio con rilevante rumore ed immissioni in atmosfera.

Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli infortuni.

Modifiche organizzative: La soppressione della Fiera, la modifica delle vie interessate, lo spostamento delle date di svolgimento, la variazione merceologica ed organizzativa, sono adottati in osservanza agli articoli 35, 36 e 37, della Parte 3^a del Testo Unico Regolamentare (TUR).

Responsabilità: L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni a carico degli operatori e dei consumatori.

Nessun indennizzo o rimborso può essere chiesto dall'assegnatario del posto per abbandono volontario o per abbandono per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dalla Polizia Locale competente al controllo delle diverse attività economiche-commerciali.

La Fiera è effettuata a rischio dell'operatore economico e pertanto nei casi di forza maggiore o per eventi legati agli agenti atmosferici, nessun obbligo incombe all'amministrazione comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Caratteristiche della fiera: sono riportate nelle seguenti planimetrie nelle quali sono indicate l'ubicazione della fiera, la delimitazione delle diverse aree di pertinenza e la superficie complessiva.

In osservanza del diritto dei cittadini di accesso alla propria abitazione e alle disposizioni di sicurezza disposte dal Ministero dell'Interno, si dispone che l'occupazione fieristica delle diverse vie o piazze deve comunque garantire:

- la disponibilità di uno spazio minimo di m. 3,5 per il transito dei veicoli di emergenza in ogni via o piazza;
- il libero accesso alle vie laterali d'uso residenziale non occupate dalla manifestazione fieristica;
- l'accesso ai passi carrabili di cortili di tipo condominiale (plurifamiliari) o giardini nei quali l'abitazione si pone a rilevante distanza dall'accesso stradale;
- il posizionamento di operatori che fanno uso di GPL in osservanza del piano di sicurezza approvato nel presente Titolo II.

Area commercio su aree pubbliche

Località	Posti	Dimensione

Area espositiva operatori produttivi beni o servizi e negozianti

Sono considerati negozianti locali anche gli operatori assegnatari di posteggi al mercato settimanale; pertanto, la disponibilità di posti liberi verrà assegnata agli stessi che ne fanno richiesta.

Località	Posti	Dimensione

Area espositiva per hobbisti - opere d'ingegno e collezionisti

Località	Posti	Dimensione

Area per Ass. di volontariato - Ludica educativa per le scuole

Località	Posti	Dimensione

Area espositiva di animali e prodotti agricoli ed ingombranti

Località	Posti	Dimensione

Altre attrazioni ambito della Fiera

Nell'area pubblica trovasi un ampio spazio _____
per ristorazione e trattenimenti da parte di associazioni.

Le attività devono corrispondere alle finalità statutarie dei sodalizzi e No Profit e svolgersi nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Imposte sui Redditi.

L'idoneità delle strutture e impianti elettrici/acustici installati deve essere certificata da un tecnico abilitato e l'utilizzo di bombole GPL deve essere osservante delle prescrizioni imposte dal Piano Sicurezza per l'utilizzo di GPL di cui al presente Titolo II.

L'attività della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande deve essere osservante delle disposizioni igieniche sanitarie per la preparazione e manipolazione degli alimenti (HACCP).

Spettacoli e trattenimenti correlati alla manifestazione fieristica

Elenco: _____

Data l'eccezionalità della manifestazione, col presente atto di riconoscimento organizzativo, si intende concessa la deroga acustica fino all'ora 24,30.

Area destinata allo spettacolo viaggiante

Elenco: _____

Data l'eccezionalità della manifestazione, col presente atto di riconoscimento organizzativo, si intende concessa la deroga acustica fino all'ora 24,30.

Area giochi bambini

Elenco: _____

Viabilità

Nella giornata di svolgimento della fiera si prevede, una modifica alla viabilità centrale ordinaria con la chiusura delle vie: _____

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente atto istitutivo, viene interdetta alla circolazione veicolare, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., con

contestuale divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli in essa presenti, per il giorno e per le ore necessarie per il suo svolgimento. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

È vietato l'accesso ai velocipedi e altri tipi di mezzi di movimento se non utilizzati da disabili o neonati.

Disporre una cartografia con l'indicazione:

- Dell'area interessata dallo svolgimento fieristico e delle eventuali vie precluse all'accesso a tale area;
- Il percorso d'accesso all'area da parte dei veicoli di soccorso;
- L'indicazione del percorso alternativo in deviazione esterna all'area fieristica;
- La viabilità di collegamento all'area da parte dei comuni contermini;
- Indicazione delle aree di sosta o parcheggio e degli ambiti vietati per motivi di sicurezza evacuativa dell'area fieristica.

Centro operativo Comunale

Nelle giornate di svolgimento della fiera istituzionale, in relazione al massiccio afflusso di pubblico, a fronte di ogni evenienza, viene attivata la Polizia Locale e la Protezione Civile con l'istituzione, presso la sede del Municipio, del Centro operativo Comunale (COC).

Disposizioni finali

Per quanto non indicato nel presente provvedimento organizzativo si rinvia alle disposizioni afferenti alla sicurezza pubblica valutata e disposta dalla Polizia Locale nonché le disposizioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla Parte 3^a del TUR, e relative sanzioni.

<Fiera di Primavera= e <Fiera d'autunno=

Attualmente su territorio sono riconosciute due manifestazioni fieristiche organizzate da una associazione di categoria il cui svolgimento interessa le seguenti vie del centro storico cittadino:

- **Piazza Giovanni XXIII;**
- **Via Italia**, da Piazza Giovanni XXIII fino a Via Paderno;
- **Piazza Donatori di Sangue;**
- **Via Dante**, da Piazza Giovanni XXIII fino alla rotatoria con via Nazionale.

L'occupazione dei banchi espositivi deve essere attuata su lato nord del percorso rispettando uno spazio di percorrenza per i mezzi di soccorso di m. 3,5 e i passi carrabili devono essere lasciati liberi all'uso.

L'occupazione sul lato sud del percorso può essere attuata solo se i negozianti posti lungo il percorso non aderiscono alla manifestazione tenendo chiuso il negozio.

Il Suap è incaricato di regolarizzare lo svolgimento delle fiere come da prospetto organizzativo della fiera.



Istituzione sagre locali

Diversamente dalla Fiera, l'organizzazione della **Sagra**, non correlandosi con le finalità istituzionali del Comune ed avente una finalità prettamente economica commerciale o religiosa, deve essere autorizzata con provvedimento della Giunta Comunale, ma dovrà essere organizzata o gestita dalla Pro-Loce, da libere associazioni culturali, religiose o di categoria, che ne fanno richiesta nel rispetto del modello organizzativo di seguito riportato.

Qualora nell'ambito della **Sagra** siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di programmazione comunale o al calendario regionale delle fiere e sagre.

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono:

- a)** la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c)** periodo di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il SUAP può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, ricadenti nell'area della sagra, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

L'assegnazione dei predetti posteggi per operatori in sede fissa o ambulanti all'interno della sagra potrà essere gestita direttamente dal SUAP previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

La Giunta Comunale, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell'inizio della **Sagra**, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento di fiere, altre sagre o mercati.

L'inosservanza alle presenti norme istitutive di sagre, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 48 della Parte 3^a del TUR.

Sagra di Paderno

Storicamente, è riconosciuta come FIERA DI PADERNO che si svolge annualmente alla seconda domenica di maggio e sabato antecedente, in occasione della **Festa della Madonna di Paderno**; pertanto, l'Amministrazione Comunale riconosce la tradizione della Sagra (Fiera) e ne conferma lo svolgimento.



La Sagra si svolge in **Via dei Morti di Paderno** ed è proposta dalla Parrocchia con le regole contenute nel prospetto organizzativo presentato al SUAP al quale è attribuito l'incarico di gestione dello spazio espositivo (indicato in giallo) per gli operatori in sede fissa o ambulanti che ne fanno richiesta.


Poiché l'area non dispone di propri allacci all'energia elettrica, è consentito l'uso di generatori elettrogeni adeguatamente silenziati.

Lungo il lato espositivo della via non si prospettano accessi carrabili o pedonali delle abitazioni a confine.

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area può essere resa disponibile agli operatori dalle ore **08:00** fino alle ore **21:00**.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di attività le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato per il servizio di raccolta.

Dovendo corrispondere alle disposizioni Ministeriali a garanzia dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, in relazione alla larghezza della strada (m. 8 + m. 1,5 di marciapiede), il dimensionamento dei posti è determinato in **m. 8 x 5** per un totale di **8 posteggi**.



La collocazione dei banchi e la vendita delle merci devono avvenire nel rispetto dello spazio e tipologia merceologica assegnati dal SUAP tenendo in considerazione che i posti 1, 2 e 3 sono già assegnati in modo pluriennale per la vendita di dolci o prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e Bio.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro l'orario di inizio della sagra e il carico deve concludersi entro un'ora dal termine; il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro l'orario stabilito dall'organizzatore sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Sagra di Santa Eurosia

Storicamente, è riconosciuta come **FIERA DI SANTA EUROSIA** che si svolge annualmente alla seconda domenica dopo Pasqua e sabato antecedente; pertanto, l'Amministrazione Comunale riconosce la tradizione della Sagra (Fiera) e ne conferma lo svolgimento.



La Sagra si svolge in **Via Comonte** ed è organizzata e gestita dalla Parrocchia, Pro Loco o altre Associazioni con le regole contenute nel prospetto organizzativo presentato al SUAP al quale è attribuito l'incarico di gestione dello spazio espositivo (indicato in giallo) per gli operatori in sede fissa o ambulanti che ne fanno richiesta.


Poiché l'area non dispone di propri allacci all'energia elettrica, è consentito l'uso di generatori elettrogeni adeguatamente silenziati.

Lungo il lato espositivo della via si prospettano accessi carrabili e pedonali delle abitazioni e pertanto gli spazi espositivi sono distanziati per osservanza della garanzia d'accesso alle abitazioni anche ai mezzi di soccorso.

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area può essere resa disponibile agli operatori dalle ore **08:00** fino alle ore **21:00**.

Entro **1** ora dal termine dell'orario di attività le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato per il servizio di raccolta.

Dovendo corrispondere alle disposizioni Ministeriali a garanzia dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, in relazione alla larghezza della strada (m. 7 + m. 1,5 di marciapiede), il dimensionamento dei posti è determinato in **m. 7 o 8 x 5** per un totale di **6 posteggi**.



La collocazione dei banchi e la vendita delle merci devono avvenire nel rispetto dello spazio e tipologia merceologica assegnati dal SUAP tenendo in considerazione che i posti 1, 2 e 3 sono già assegnati in modo pluriennale per la vendita di dolci o prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e Bio.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro l'orario di inizio della sagra e il carico deve concludersi entro un'ora dal termine; il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro l'orario stabilito dall'organizzatore sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Atto organizzativo di una Sagra

La Giunta Comunale con proprio atto autorizza lo svolgimento di altre Sagre e ne dispone l'iscrizione nel Calendario Regionale.

Il SUAP è incaricato di autorizzare l'organizzazione delle Sagre esistenti e future, invitando gli organizzatori a sottoscrivere il seguente prospetto funzionale.

Sagra di

È istituita la Sagra di

che si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nelle giornate di.....

L'organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

L'organizzazione concede al comune uno spazio per la partecipazione agli operatori in sede fissa o ambulanti che verrà gestito direttamente dal SUAP sulla base degli obiettivi organizzativi e orario di svolgimento della Sagra.

L'area interessata dalla manifestazione deve disporre nella vicinanza dei servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

Durante lo svolgimento della sagra, valutata la tutela dell'ordine pubblico, è consentito agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, presenti nell'area della Sagra, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e bevande gestita direttamente dall'organizzatore.

Non è consentito fissare al suolo o su pareti oggetti espositivi, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia.

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno dell'area espositiva degli operatori del commercio in sede fissa o ambulanti gestita dal SUAP non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può revocare immediatamente l'atto di assegnazione dell'area, qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Piano cessioni a fini solidaristici

Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 40, della Parte 3^a del TUR, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico.

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere inoltrata alla Polizia Locale e l'esercizio dell'attività è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Non è dovuto nessun canone di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita;
- 2) È vietato l'esercizio della cessione solidaristica in forma itinerante;
- 3) L'attività deve circoscriversi nel limite di una giornata;
- 4) Non sono consentite a ogni sodalizio più di quattro iniziative nell'arco dell'anno solare;
- 5) Lo svolgimento dell'attività è preferibile che venga svolta nell'ambito di eventi culturali, religiosi o di altro tipo aggregativo;
- 6) L'attività deve svolgersi ad una distanza di almeno **50 metri** dai negozi che vendono analoghi prodotti in cessione a fini solidaristici;
- 7) Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso;
- 8) Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto 7) possono posizionarsi ad una distanza di **20 metri** dagli accessi ai luoghi di culto e cimiteriali;
- 9) Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicitario di bevande alcoliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L'inosservanza alla predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento.

Manifestazioni fieristiche libere

Recependo il principio dell'iniziativa fieristica espositiva libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si dispone il regolamento al quale gli interessati si dovranno uniformarsi nell'organizzare la mostra mercato a loro concessa.

Dovendosi assegnare uno spazio pubblico per organizzare una mostra mercato, la Giunta Comunale incaricherà il SUAP di far sottoscrivere agli organizzatori (Pro Loco, Associazioni, Privati, ecc.) il seguente schema istitutivo già operativo.

Esercizio delle mostre mercato e promozione delle realtà associative, produttive locali, di collezionismo, di antiquariato, di hobbistica

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, durante l'anno, possono essere organizzate mostre-mercato e promozione di prodotti: d'artigianato, usati e d'antiquariato, di collezionismo ed eventuale hobbistica, di ingegno artistico.

Il programma delle diverse animazioni varia di anno in anno e lo svolgimento è concesso in luoghi pubblici concordati con l'amministrazione comunale.

Lo scopo dell'iniziativa è la promozione dell'attività culturale e produttiva del territorio, pertanto la mostra-mercato è aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti da parte di: produttori; rivenditori e collezionisti che presentino prodotti usati, vecchi o di rilevanza antica e collezionistica di sicura provenienza e con tassativa esclusione di copie o riproduzioni di oggettistica antica o storica.

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la certificazione sull'antichità e provenienza dei prodotti posti in vendita;
- Per i produttori di beni e servizi – l'iscrizione al registro delle imprese;
- Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri hobby o ingegno creativo;
- Per le associazioni e produttori locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta.

È esclusa la partecipazione di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche.

La Giunta Comunale con proprio atto può autorizzare lo svolgimento di altre Sagre incaricando il SUAP alla sottoscrizione del seguente prospetto organizzativo e funzionale.

Mostra Mercato di

L'organizzazione e la gestione della Mostra Mercato è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Mostra Mercato, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area può essere resa disponibile agli operatori dalle ore 00:00 fino alle ore 00:00, mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 0:00 alle ore 00:00.

I posti hanno una profondità di m. 0,0 ed una larghezza max di m. 0,0.

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore 00:00 alle ore 00:00 delle giornate espositive.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della Mostra Mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **00:00** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà avere disponibile nella vicinanza dei servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'organizzatore preposto.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione.

Dalla partecipazione delle attività produttive è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

La cessione di opere d'arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell'allegato A), dal n. 1 al n. 15, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso Dlgs.

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da una attestazione di autenticità e provenienza ai sensi dell'articolo 64 del predetto Dlgs.

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni afferenti alle proprie collezioni ferma l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore, pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Il controllo della sicurezza, della viabilità, delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale eventualmente revocare l'atto di assegnazione dell'area o posto, qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Fiera dell'antico

Attualmente tra il Comune di Seriate e l'Associazione Seriatese Arti Visive (ASAV) è attiva una convenzione in merito all'organizzazione di mostre artistiche e culturali.

In detta convenzione si rileva che l'ASAV deve organizzare e gestire, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nr. 10 manifestazioni di <Fiera dell'antico= con stand di antiquariato e collezionismo da tenersi indicativamente ogni seconda domenica del mese con esclusione dei mesi di luglio e agosto;

La manifestazione fieristica culturale si configura come manifestazione fieristica libera organizzata dalla Associazione Arti Visive (ASAV) con luogo di svolgimento **nel piazzale di parcheggio della Galleria Italia e lungo il porticato circostante l'immobile d'insediamento della Galleria Italia.**



L'organizzatore garantisce la corretta osservanza di eventuali prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali.

Non è consentito l'uso di generatori elettrogeni.

Tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione fieristica, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area può essere resa disponibile agli operatori dalle ore **08:00** fino alle ore **18:00**.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di attività le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato per il servizio di raccolta.

Il Suap è incaricato di adeguare la manifestazione come indicato nel prospetto organizzativo delle Mostre Mercato.

Altre manifestazioni locali a carattere espositivo o promozionale

Durante i giorni della settimana diversi delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile SUAP nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa alla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori dell'evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell'area e relativi servizi, il Responsabile SUAP dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno dell'evento.

Qualora invece per l'occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa all'occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati.

Notte Bianca

Organizzazione:

La notte bianca è un'iniziativa promossa generalmente a livello cittadino che consiste nell'organizzazione di vari eventi istituzionali di stampo culturale, sportivo o d'intrattenimento che si svolgono nell'arco di una nottata. Il mancato abbinamento ai predetti eventi istituzionali trasforma la manifestazione a semplice attività promozionale imprenditoriale e può essere organizzata dalla Pro Loco o altre Associazioni od operatori commerciali di Seriate

Periodo: Ogni organizzatore dovrà comunicare al SUAP l'esatta locazione e vastità dell'area utilizzata per lo svolgimento della manifestazione

Iniziativa: Poiché ogni manifestazione ha un programma differenziato, la richiesta dovrà essere presentata al SUAP almeno 30 giorni prima della manifestazione con l'esatta indicazione delle iniziative di trattenimento e spettacoli che si intendono esercitare, allegando ogni certificazione tecnica e di sicurezza necessaria.

Nell'area in questione potranno insediarsi operatori commerciali locali previo esplicita istanza al SUAP.

L'area di svolgimento della Manifestazione indicata dagli organizzatori è sottoposta all'approvazione da parte della Giunta Comunale che delibererà anche l'eventuale patrocinio pubblico.

L'idoneità delle strutture e impianti elettrici/acustici installati dai diversi operatori deve essere certificata da un tecnico abilitato.

L'attività della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande deve essere osservante delle disposizioni igieniche sanitarie per la preparazione e manipolazione degli alimenti (HACCP).

L'organizzare spettacoli musicali o d'arte varia esterna ai vari esercizi pubblici devono osservare le disposizioni previste dalla Parte 5^a del Testo Unico Regolamentare (TUR).

Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai prescritti divieti della somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, si pone anche il divieto di fornire bevande in bottiglie da consumarsi all'esterno dell'esercizio e di disporre idonei raccoglitori differenziati per rifiuti, plastica e lattine.

Orario di svolgimento: L'area della Notte Bianca è resa inaccessibile al traffico dalle ore **17:00** fino alle ore **02:30**.

I posti assegnati ai diversi operatori commerciali locali devono essere occupati entro le ore **17:30**.

Alle ore **17:30** hanno inizio le operazioni commerciali e fino alle ore **02:30**.

Alle ore **02:30** dovranno iniziare le operazioni di sgombero delle vie e relativa pulizia.

La viabilità lungo le vie utilizzate deve essere ripristinata alle ore 03:00.

Deroga regolamento zonizzazione acustica: Data l'eccezionalità della manifestazione, col rilascio dell'atto di riconoscimento organizzativo, si intende concessa la deroga acustica fino all'ora 01,00. Il SUAP disporrà la regolarizzazione della Notte Bianca in relazione al programma che gli organizzatori intendono svolgere.

Sicurezza e viabilità: Per quanto non indicato nel presente provvedimento organizzativo si rinvia alle disposizioni afferenti viabilità e alla sicurezza pubblica valutate e disposte dalla Polizia Locale.

Individuazione di posteggi sparsi

Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo, è data la possibilità all'operatore itinerante di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli.

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all'art. 10 della Parte 3^a del TUR, e gli operatori assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 15 al 24 della stessa parte 3^a del TUR.

Attualmente sul territorio non sono stati individuati posteggi sparsi.

Individuazione di posteggi per pubblica necessità

Il Responsabile SUAP può proporre alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di creare dei posteggi per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco anche mediante l'installazione di specifici chioschi.

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l'istituzione e l'organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far parte del presente elaborato di programmazione.

Attualmente, al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo sul territorio è confermato il posizionamento nei seguenti posteggi assegnati per pubblica utilità e dei seguenti chioschi o distributori automatici sul territorio.

Detti posteggi sono in concessione pluriennale e non sono automaticamente rinnovabili.

La Giunta Comunale valuterà la necessità di avviare un bando pubblico per l'assegnazione delle eventuali concessioni in scadenza solo riconoscendo il permanere della pubblica necessità del servizio pubblico da rendere alla cittadinanza.


Nell'ambito cimiteriale è confermato il posizionamento di operatori per la vendita di dolci e prodotti tradizionalmente venduti nel periodo della commemorazione dei Santi e dei Defunti.

L'assegnazione e l'uso dei predetti posteggi sono disciplinati dall'articolo 10 e 40 della Parte 3^a del TUR


Attualmente sul territorio sono presenti le seguenti occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività economiche di pubblica utilità:

Posteggi per pubblica utilità

Via Adamello fronte ingresso cimitero:



Via Lombardia (ingresso principale del cimitero):



Dimensioni: metri 7 x 6;

Periodo di svolgimento dell'attività Via Adamello: dalla 3^a domenica di ottobre alla 2^a domenica di novembre compresa.


Periodo di svolgimento dell'attività Via Lombardia: dal 27 ottobre al 2 novembre.

Tipologia merceologica: dolciumi e prodotti tradizionalmente venduti nel periodo della commemorazione dei Santi e dei Defunti.

Disponibilità dell'area: dalle ore 08.00 alle ore 21.00

Orario di attività: Come da apertura del cimitero.

Via Garibaldi:



Posteggi disponibili: 2

Dimensioni: 11 x 6 - Vendita frutta e verdura


8 x 4 – Vendita formaggi e salumi

Periodo di svolgimento dell'attività: settimanale di sabato (festivi compresi)

Tipologia merceologica: Alimentare

Orario di attività: dalle ore 8 alle ore 14

Via Partigiani:



Posteggi disponibili: 1

Dimensioni: 5 x 2

Periodo di svolgimento dell'attività: settimanale di mercoledì e sabato.

Tipologia merceologica: Frutta e verdura

Orario di attività: mercoledì dalle ore 16 alle ore 19; sabato dalle ore 8 alle ore 13

Tipo di struttura: Autocarro

Chioschi e distributori automatici



Via Monsignor Carozzi - Attività risultante inattiva



Via Adamello - Attività vendita fiori e piante e articoli onoranza defunti



Viale Lombardia - Attività vendita fiori e piante e articoli onoranza defunti



Viale Lombardia – Distributore automatico Casa dell'acqua
Distributore latte fresco



Corso Roma – Distributore automatico Casa dell'acqua
Distributore latte fresco



Piazzale Caduti della Libertà – Edicola rivendita quotidiani e periodici



Via Decò e Canetta – Edicola rivendita quotidiani e periodici



Piazza Matteotti – Edicola rivendita quotidiani e periodici



Via Donizetti – Edicola rivendita quotidiani e periodici abbinata a esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande – Non trattasi di chiosco ma di prefabbricato posizionato su area pubblica costituente un locale accessibile dal pubblico per il consumo

sul posto di alimenti e bevande e acquisto di quotidiani e periodici. Dispone anche di superficie esterna di somministrazione servita.

Procedura installazione chioschi

L'attività di vendita di prodotti merceologici, la loro eventuale somministrazione nonché l'erogazione di servizi di qualsivoglia natura (edicole comprese), effettuata su aree pubbliche in posteggi per pubblica necessità o posteggi sparsi, può essere autorizzata anche mediante l'installazione di **strutture a carattere pluriennale o stagionale** sul suolo pubblico, denominati **chioschi** in osservanza delle seguenti disposizioni:

1 - Modalità di assegnazione delle aree per la collocazione di chioschi - La concessione in uso delle aree destinate all'installazione e gestione di chioschi segue la procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del codice dei contratti pubblici, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta.

Il bando sarà articolato affinché siano:

- specificati i requisiti di onorabilità e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale o di servizio da porre in attività;
- elencati i parametri di valutazione;
- precisare il valore ponderale attribuito a ciascun parametro;
- fissare l'importo del canone concessorio posto a base d'asta.

In relazione a quanto indicato al precedente comma il bando deve definire nei dettagli il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, all'uopo articolato seguendo la parametrizzazione:

a) dell'offerta tecnica (40% dell'incidenza) ossia il progetto tecnico e d'investimento, di cui i parametri di valutazione sono:

- soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed architettoniche del chiosco con il minore impatto incidente sulle componenti ambientali e paesaggistiche dell'area interessata e compatibili con il tessuto urbano presente;
- struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte nell'attività.

b) dell'offerta economica (60% dell'incidenza) ossia l'incremento dell'importo del canone concessorio posto a base d'asta.

Il bando di selezione, predisposto dal Responsabile SUAP a seguito di atto di indirizzo dell'Amministrazione, verrà emanato entro 60 giorni dalla data di ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile SUAP dovrà nominare con propria determina un'apposita commissione tecnica composta da dipendenti dell'Amministrazione, che valuterà le richieste di adozione pervenute a seguito della pubblicazione del bando pubblico. La commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di adozione di maggior valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di cui al precedente comma.

L'assegnatario dello spazio entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dal diritto, dovrà presentare per via telematica allo sportello unico edilizia la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'installazione del chiosco.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

2 – Durata concessione e modalità di pagamento canone - La durata della concessione all'occupazione dell'area è fissata in anni 12. I siti già esistenti ed in possesso di autorizzazione all'occupazione dell'area andranno a scadenza naturale della concessione.

Il corrispettivo della concessione dell'area, che verrà determinato in sede di gara, deve essere effettuato come segue: il 100% entro 30 gg. dall'inizio di ciascuna annualità. L'annualità ha decorrenza dalla data dell'atto di concessione dell'area ed il pagamento deve essere fatto con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

La ditta concessionaria deve costituire un deposito cauzionale a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 10% del canone complessivo offerto in sede di gara a garanzia del mancato pagamento delle somme dovute e delle eventuali spese sopportate dall'amministrazione per la rimozione della struttura alla scadenza.

Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche gli interessi di mora. Trascorsi trenta giorni l'amministrazione provvederà ad escutere la cauzione per gli importi dovuti e, contestualmente, comunicare la decadenza di diritto della concessione.

3 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione – L'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio all'interno del chiosco è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia per l'installazione del chiosco e del certificato di agibilità dello stesso e le eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle autorizzazioni occorrenti per tali varianti, secondo le normative vigenti.

4 - Struttura - Il Chiosco dovrà avere pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata) copertura a tetto piramidale, a padiglione o a capanna e potrà realizzarsi:

- interamente con elementi in legno massello o lamellare, piallato, collocati in opera, previo trattamento antitarlo e antimuffa nonché protetti con vernice incolore opaca e ignifuga;
- in materiale metallico.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi devono essere riportabili ai sottoindicati criteri:

- gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) devono essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco. Eventuali sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
- gli impianti tecnologici, le tende esterne, le insegne e le scritte pubblicitarie devono essere:
 - a) previste già in fase di progetto;
 - b) organicamente inserite nella struttura del chiosco;
 - c) espressamente autorizzate dal Comune o dall'Ente competente nel rispetto delle normative vigenti;
 - d) la collocazione deve essere eseguita a norma delle leggi vigenti;
 - e) si dovrà assicurare l'accesso e la piena fruizione dell'area che circonda la struttura alle persone portatori di handicap o diversamente abili.

Eventuale pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.

L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda, misurata dal piano di campagna non dovrà superare **m. 3,00**. Il punto di colmo e la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori **m. 1,00**, **mentre la superficie massima dei chioschi non può superare i 30 mq**. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i siti esistenti e già assegnati, convenzionati con pagamento occupazione suolo pubblico, possono richiedere l'adeguamento della superficie concessa al presente comma, dietro presentazione di richiesta completa di nuova planimetria per essere sottoposta ad esame dell'ufficio che provvederà in caso di esito positivo all'adeguamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali e nel rispetto del contesto ambientale in cui è inserito, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la tubazione per le discese pluviali in pvc grigio o lamierino color rame, dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
- è consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari attinenti all'esercizio commerciale, purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura; l'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione. Nessuna parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc.) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari;
- dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 40 cm;
- gli eventuali impianti di aereazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale

da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza; tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto.

L'Amministrazione comunale, su parere favorevole della commissione comunale per il paesaggio, si riserva di valutare ed autorizzare soluzioni progettuali non in linea con le indicazioni di cui al presente articolo in presenza di proposte innovative sotto l'aspetto architettonico, tecnologico e sostenibile. In ogni caso le superfici di ingombro previste dovranno essere rispettate.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione edilizia per progetto non conforme alle indicazioni dell'amministrazione comporta la revoca dell'assegnazione.

5 - Manutenzione e responsabilità

Il chiosco installato è sottoposto, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area interessata all'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, alla pulizia e manutenzione dell'area circostante quella oggetto di concessione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è a totale carico del concessionario sul quale verte l'obbligo di stipula di un contratto assicurativo.

Alla scadenza dei termini stabiliti dall'autorizzazione amministrativa, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, il tutto entro trenta giorni successivi alla scadenza. Qualora l'interessato non provveda, l'amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo all'addebito delle spese al concessionario attraverso l'incameramento della cauzione.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme dell'autorità di Pubblica Sicurezza e comunque di buon vicinato e del corretto vivere civile intese ad evitare rumori eccedenti la normale tollerabilità (previsto dalla legge) e comportamenti che possano arrecare danno alle strutture degli immobili o molestia a terzi.

6 – Subingresso - È vietata, la sub-concessione, la donazione, il fitto o il comodato d'azienda.

Per il subingresso si osservano le disposizioni previste dal TUR con riferimento alle specifiche attività esercitate.

Il subentrante non deve essere in possesso di un'altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale.

7 - Decadenza- ordine cessazione svolgimento attività - La concessione di suolo pubblico decade di diritto, qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti di disciplina delle diverse attività esercitate.

Il concessionario decade altresì dal diritto:

- a) per mancato pagamento del canone di concessione dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- b) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
- c) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d) per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.
- e) per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.

La decadenza comporta la cessazione immediata degli effetti civili del provvedimento concessorio e resta comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione in corso.

Viene altresì, dichiarata la decadenza della concessione, ed ordinata la cessazione dell'attività, quando l'esercente dell'attività:

- a) perde i requisiti morali o professionali prescritti per l'esercizio dell'attività esercitata o per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) il chiosco abbia subito modificazioni rispetto al progetto assentito;
- c) l'omessa manutenzione del chiosco che comporti uno stato di degrado con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari ed estetici, di sicurezza, vivibilità ed accessibilità.
- d) l'occupazione abusiva del suolo pubblico con l'installazione di accessori e arredi fissi o mobili, con l'esposizione di merci o mezzi pubblicitari;
- g) nel caso di rinuncia da parte del titolare.

L'ordine di cessazione dell'attività conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata. Nei casi di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione per fatto imputabile al concessionario non è previsto alcun rimborso, risarcimento e/o indennizzo.

8 - Divieti e vigilanza - È vietato apportare qualsiasi modifica all'occupazione del suolo, al chiosco installato e all'attività commerciale se non espressamente segnalate e autorizzate dal SUAP.

Al fine di assicurare la rispondenza alle modalità operative previste dalla presente disciplina, il SUAP, tramite la Polizia Locale, esegue le funzioni di controllo, accertamento e verifica in merito all'occupazione del suolo pubblico, all'installazione del chiosco e all'esercizio dell'attività economica assentita con i titoli rilasciati dall'Amministrazione. Tali controlli, accertamenti e verifiche sono effettuati periodicamente, in corso d'opera per l'intervento di installazione e nella fase di esercizio dell'attività svolta.

Il SUAP ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca del chiosco il SUAP ha pieno e incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempie all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 60 giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario per un massimo di giorni trenta, trascorsi infruttuosamente, si procederà ai sensi della normativa vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si rimanda alle normative vigenti in materia d'insediamento delle diverse attività economiche disciplinate dal TUR.

Commercio itinerante

Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante


Oltre gli ambiti preclusi dall'articolo 25, comma 4, della Parte 3^a del TUR, che si trascrive per opportuna conoscenza:

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotonde, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale e centro storico:

Centro Storico	Tutte le vie del centro storico contenute nell'area delimitata in Blu
SS42 del Tonale	Percorso totale in attraversamento del territorio comunale da Bergamo al Comune di Albano San Alessandro. Il percorso ingloba le seguenti vie: Via Italia, Piazza Giovanni XXIII, via Dante, Piazza Caduti della Libertà, via Nazionale.
Via Costanza Cerioli	Tutto il percorso da via Italia al Comune di Gorle.
Via Giacomo Venezian	Tutto il percorso da Piazza Giovanni XXIII al Comune di Pedrengo.
Via Paderno	Tutto il percorso da Via Italia fino all'innesto con la SP 671
Via Decò e Canetta	Da Piazza Giovanni XXIII all'incrocio con Corso Europa
SS 498	Da Piazza Caduti della Libertà, Via Marconi, Via Cassinone fino al cavalcavia dell'autostrada A4 MI-VE
SP 67	Via Stella Alpina Tutto il percorso da Via Brusaporto fino al Comune di Pedrengo
Corso Roma	Intero percorso dal Comune di Bergamo all'innesto con via Decò e Canetta
Corso Europa	Intero percorso da via Decò e Canetta fino all'innesto con via Brusaporto
Via Brusaporto	Da Corso Europa fino all'innesto con la Variante SS42
Via Garibaldi	Intero percorso da via Paderno fino all'innesto con la via Francesco Nullo
Via Francesco Nullo	Intero percorso da Corso Roma fino al suo termine
Via Cesare Battisti	Percorso da Via Italia a Corso Roma
Via S. Caterina da Siena	Intero percorso da via Cesare Battisti a via Paderno




Nell'area del Centro Storico **delimitata in Blu** è vietato l'esercizio del commercio e servizi in modo itinerante

Lungo il percorso delle **vie indicate in rosso** è precluso l'esercizio del commercio itinerante anche in banchina; è tuttavia esercitabile in aree di parcheggio poste fuori dalla sede stradale.


È vietato l'esercizio del commercio e somministrazione itinerante nelle aree di distribuzione carburanti.

Il Sindaco, con proprio provvedimento adottato per motivi correlati alla circolazione stradale, può ampliare l'elenco delle vie escluse all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche.

Durante lo svolgimento dei mercati in Seriate nelle mattinate del LUNEDI' in Piazza Matteotti, MARTEDI' in Piazza Bolognini e al VENERDI' in via Adamello è precluso l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche all'interno delle zone delimitate: LUNEDI' CERCHIO BLU – MARTEDI' CERCHIO FUSIA – VENERDI' CERCHIO ROSSO



Nelle giornate di svolgimento della Sagra di Paderno (AREA ROSSA), Fiere di Primavera e Autunno (AREA NERA) e Sagra di S. Eurosia (AREA BLU) è precluso l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche all'interno delle zone delimitate



Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata al SUAP mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo fotogrammetrico indicante l'area prescelta.

Il SUAP, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento del dovuto tributo di occupazione del suolo pubblico.


Vendita itinerante da parte di imprenditori

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal TUR o da leggi specifiche.


Zonizzazione

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Parte 3^a del TUR, fermo il divieto nelle aree e vie indicate, nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come delimitate in **BLU** e numerate da 1 a 27.



Agli operatori itineranti è data la possibilità di operare con soste superiori all'ora in ambiti agricoli e presso case sparse non presenti nelle zone indicate. La sosta oltre il tempo consentito non è soggetta al pagamento del canone di occupazione.

Mercato Piazza Matteotti



Allegato B (delibera Giunta Comunale n. 184 del 30/11/2023)

Settore Alimentare - è costituito da 23 posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggi n.</i>	<i>dimensioni</i>
Somministrazione	3	9 x 6
Frutta e Verdura	4	7 x 6
Frutta e Verdura	9	8 x 6
Frutta e Verdura	20	14x6
Frutta e Verdura	54	8 x 6
Frutta e Verdura	57	8 x 6
Frutta e Verdura	72	7 x 6
Formaggi e salumi	7	8 x 6
Formaggi e salumi	17	7 x 6
Formaggi e salumi	23	7 x 6
Formaggi e salumi	34	8 x 6
Formaggi e salumi	50	7 x 6
Formaggi e salumi	74	8 x 6
Friggitoria pesce	8	7 x 6
Friggitoria pollo (cessata attività)	11	7 x 6
Friggitoria pollo	64	8 x 6
Friggitoria pollo	80	8 x 6
Dolciumi	15	6 x 6
Dolciumi (gestiti in forma unitaria)	78/79	16 x 6
Panetteria	18	7 x 6
Panetteria	68	7 x 6
Conserve alimentari	62	9,5 x 6

Settore Non Alimentare - è costituito da 58 posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggi n..</i>	<i>dimensioni</i>
Tessuti - Arredo Casa	1	8 x 6
Abbigliamento e intimo + Tessuti - Arredo Casa (gestiti in forma unitaria)	12/13	15 x 6
Tessuti - Arredo Casa	21	7 x 5
Tessuti - Arredo Casa	33	8 x 6
Tessuti - Arredo Casa	43	8 x 6
Tessuti - Arredo Casa + Abbigliamento donna (gestito in forma unitaria)	55/56	16 x 6
Abbigliamento	2	8 x 6
Abbigliamento	27	7,5 x 6
Abbigliamento bambini	36	8 x 6
Abbigliamento	37	7,5 x 6
Abbigliamento giovani	48	8 x 6
Abbigliamento	65	8 x 6
Abbigliamento	70	8 x 6
Abbigliamento (gestiti in forma unitaria)	75/76	16 x 6
Abbigliamento	81	8 x 6

Abbigliamento Donna	5	7 x 6
Abbigliamento Donna	10	6 x 6
Abbigliamento Donna	25	7 x 6
Abbigliamento Donna	26	8 x 6
Abbigliamento Donna	31	8 x 6
Abbigliamento Donna	38	8 x 6
Abbigliamento Donna	39	8 x 6
Abbigliamento Donna	52	8 x 5
Abbigliamento Donna	53	6 x 6
Abbigliamento Donna (gestiti in forma unitaria)	60/61	13 x 6
Abbigliamento Donna	63	9,5 x 6
Abbigliamento Donna	66	8 x 6
Abbigliamento Donna	69	8 x 6
Maglieria	19	8 x 6
Maglieria	45	8 x 6
Intimo	6	6 x 6
Intimo	14	8 x 6
Intimo	16	6 x 6
Intimo (calze)	30	8 x 6
Intimo	32	7,5 x 6
Intimo	40	8 x 6
Intimo e accessori abbigliamento	41	8 x 6
Intimo	42	6 x 6
Intimo	46	8 x 6
Calzature	28	8 x 6
Calzature	51	8 x 5
Bigiotteria – Accessori abbigliamento	29	8 x 6
Pelletteria – Accessori abbigliamento	49	8 x 6
Pelletteria – Accessori abbigliamento	71	8 x 6
Pelletteria – Accessori abbigliamento	73	6 x 6
Fiori e Piante	22	8 x 6
Elettrodomestici (Folletto)	24	6 x 6
Prodotti igiene persona e casa	35	7,5 x 6
Casalinghi	44	8 x 6
Casalinghi (giocattoli – abbigliamento)	47	8 x 6
Intimo (calze) + Casalinghi (gestiti in forma unitaria con il 59)	58/59	12 x 6
Filati	77	8 x 6
Casalinghi – Prodotti igiene persona e casa	82	9 x 6

Posteggi extra mercato - sono costituiti da due posteggi non dati in concessione pluriennale, ma assegnati per le seguenti attività:

Attività		dimensioni
Imprenditore agricolo (3 operatori)	Extra mercato	9 x 6
Battitore	Extra mercato	7 x 6

Mercato via Adamello



Settore Alimentare – è costituito da 8 posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggi n.</i>	<i>dimensioni</i>
Frutta e Verdura	1	8 x 4
Frutta e verdura	2	8 x 4
Pollo arrosto	5	8 x 5
Disponibile	6	8 x 5
Prodotti ittici	7	8 x 5
Alimentari – Prodotti per la casa	8	8 x 5
Formaggi e salumi	13	7 x 5
Frutta e Verdura	14	9 x 5

Settore Non Alimentare - è costituito da 6 posteggi ripartiti nelle seguenti tipologie merceologiche:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Posteggi n.</i>	<i>dimensioni</i>
Disponibile	3	8 x 5
Prodotti per la casa e igiene in genere	4	8 x 5
Abbigliamento	9	8 x 4
Abbigliamento	10	7 x 4
Disponibile	11	8 x 5
Intimo	12	8 x 5

I posteggi indicati in azzurro sono dati in concessione unitaria con possibilità di ripristino delle singole concessioni.

Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di istituzione, modificazioni o divieti inerenti all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e adottati successivamente dalla Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità.

Piano sicurezza

PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito del mercato settimanale, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni tecniche di sicurezza e prevenzione incendi specifiche per l'installazione e la gestione del mercato, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire norme di sicurezza per i suddetti ambiti mercatali e aggregativi in sinergia con le norme tecniche di settore e in stretta osservanza alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno.

1. Campo di applicazione e scopo

Le disposizioni del presente piano di sicurezza si applicano:

- a) All'installazione e gestione del mercato settimanale ed altre manifestazioni fieristiche su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili, nonché autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- b) Alle installazioni per uso professionale od occasionale, quali tensostrutture, stand, banchi e posteggi atti ad accogliere pubblico specialmente se impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi in occasione di manifestazioni temporanee organizzate da varie associazioni anche no profit;
- c) Alle installazioni itineranti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Lo scopo è dettato da motivi di prevenzione incendi e dalla necessità di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza ed emergenza sanitaria relativi alla salvaguardia delle persone frequentanti i predetti ambiti, pertanto, gli allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- Disporre un piano di emergenza sanitaria;
- Limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun ambito mercatale, fieristico, di manifestazione, autonegozio, stand, banco e posteggio;
- Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
- Garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza e il raggiungimento dell'area nel più breve tempo.
- Fornire agli operatori le necessarie informazioni tecniche per l'uso delle bombole GPL.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a) **area pubblica**: area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;

- b) **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- c) **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d) **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e) **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

3. Disposizioni comuni

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del fuoco, Protezione Civile, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi:

- **Larghezza percorsi: 3,50 m;**
- **altezza libera: 4 m;**
- **raggio di svolta: 13 m.**

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alle presenti disposizioni devono essere dotate di:

1. vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
2. alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l. min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al successivo punto 7) nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

4. Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

5. Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti disposizioni, devono essere rispettate le condizioni di sicurezza:

- 1) per gli autonegozi in cui la fonte di energia é rappresentata da **GPL in bombole**, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A) - Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi**;
- 2) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in serbatoi fissati** in modo inamovibile sul veicolo stesso:

- la norma UNI EN 1949;
 - le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A**) relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
- 3) il posizionamento nel mercato, nelle fiere o nelle altre manifestazioni, degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati/strutture e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati/strutture fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
 - 5) il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

6. Banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle presenti disposizioni di carattere generale, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **B** - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
- 2) le aree ed i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
- 3) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- 6) eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili o esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- 7) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

7. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, della fiera o altre manifestazioni, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto all'installazione e alla sostituzione delle bombole GPL deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'attività, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

All'utenza deve essere data corretta informazione mediante la distribuzione di appositi opuscoli e mediante l'uso di adeguata segnaletica.

8. Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

I percorsi pedonali e i passaggi tra ogni singolo posteggio devono essere lasciati liberi da ogni ingombro per consentire il libero accesso ai soccorritori e l'eventuale sfogo in caso di evacuazione dell'area.

I titolari di concessioni o autorizzazioni che operano in fiere o mercati con autonegozi o banchi aventi tende o sporgenze parasole aventi dimensioni fuoruscenti dal posteggio, in caso di emergenza debbono prontamente far rientrare dette sporgenze per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Gli operatori delle predette aree che fanno uso di generatori di corrente o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

Gli oli e i grassi animali o vegetali di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.

È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ogni autonegozio deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti alla vigilanza.

10. Comportamenti in caso di dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, nei seguenti modi:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

11. Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza è opportuno che chi può intervenire nell'immediatezza segua le seguenti indicazioni:

- 1) È importantissimo individuare esattamente la via ed il numero civico in cui ci si trova.
- 2) Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita dell'intervento di un mezzo di soccorso **telefonare al 112**, dando indicazione esatta della via e del civico davanti al quale si trova la persona che necessita di soccorso (in tal modo si velocizza l'operazione di soccorso).
- 3) Telefonare alla Polizia Locale in modo che possa attivare un servizio di viabilità favorevole al passaggio del veicolo di soccorso.
- 4) Se la persona che necessita di soccorso si trova in prossimità di una abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli oggetti che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

Se ci si trova come passante o utente del mercato/fiera/manifestazione è opportuno:

- 1) Al momento in cui si sente la sirena del mezzo di soccorso eliminare dalla sede stradale ogni possibile intralcio al sicuro passaggio del veicolo in soccorso.
- 2) Ripararsi all'interno di portoni o in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio dei veicoli in emergenza.
- 3) Agevolare, eventualmente, il ricovero delle persone che si trovino nel mercato/fiera/manifestazione in modo che il passaggio dei veicoli in emergenza sia sicuro per le persone ed i mezzi.
- 4) Attendere fermi all'interno del riparo il passaggio del mezzo di soccorso.

Accesso per i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza

12. Obiettivi

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno alle aree di svolgimento dei mercati, fiere e altre manifestazioni, attraverso i seguenti dispositivi:

- a) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza, nel modo più sicuro, all'interno dell'area interessata dal mercato, fiere o altre manifestazioni.
- b) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di svolgimento del mercato, fiere o altre manifestazioni.
- c) Dare indicazione dei centri di pericolo all'interno del mercato;
- d) Definire la viabilità principale di accesso ai mezzi di soccorso e quella alternativa in caso di impedimenti;
- e) Dare indicazione dell'alimentazione idrica antincendio.

13. Localizzazione aree mercato

Le aree mercato sono localizzate in **Piazza Matteotti** (mercato del lunedì) e **Via Adamello** (mercato del venerdì).

14. Tipo di rischi

I rischi o le situazioni di pericolo che si presentano nello svolgimento del mercato possono essere i seguenti:

1. Incidenti viabilistico di manovra all'interno dell'area mercato coinvolgente i mezzi degli operatori in modo da creare un difficile accesso all'area. - **Intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli pesanti.**
2. Cedimento strutturale della pavimentazione – **Intervento degli operai comunali per la delimitazione dell'area o immediato ripristino provvisorio.**
3. Infortunio di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza con assistenza medica.**
4. Malessere grave di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza o elisoccorso con assistenza medica.**
5. Incendio di un banco o autonegozio – **Intervento VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**
6. Incendio di un banco o autonegozio muniti di apparecchi alimentati a GPL. – **Intervento dei VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**

In ogni caso si richiama l'osservanza del corretto comportamento indicato all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

15. Rischio incendio

Le aree mercato sono ripartite nei seguenti numero di posteggi e attualmente è presente un solo operatore che fa uso di bombole GPL per ogni mercato senza possibilità insediativa di altro operatore:


Mercato Piazza Matteotti

Trattasi di area di Parco pubblico di facile accesso ai mezzi di pronto soccorso e i posteggi assegnati a operatori con bombole GPL sono adeguatamente distanziati tra loro e posizionati in ambiti di tutela alla deflagrazione.



Mercato di Via Adamello

Trattasi di parcheggio pubblico senza accessi ad abitazioni e nella immediata vicinanza non si rileva la presenza di colonnine antincendio. È presente un solo operatore con uso di GPL.



16. Localizzazione fonti di soccorso

Le principali fonti di soccorso sono individuate nei seguenti servizi di pronto soccorso e VVFF:

[Croce Rossa Italiana](#)

Via Decò e Canetta 114, tel. 035 301442

SERiate

[Pronto Soccorso Ospedale Bolognini](#)

Via Paderno 21, tel. 035 3063231

SERiate

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Via Mauro Codussi 9, tel. 035 2278201

BERGAMO

Distaccamento Aeroportuale Vigili del Fuoco

Via Aeroporto 13, tel. 035 311505

ORIO AL SERIO

17. Applicazione delle disposizioni

Questo piano è rivolto esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie ed alle forze dell'ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione civile che durante il loro lavoro devono affrontare eventualmente situazioni critiche e di pericolo.

Esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente piano che ha valenza regolamentare e che entra a far parte del titolo III della componente economica-commerciale del PGT.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente con € 500,00 (determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81); autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

(ALLEGATO A)

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri *Note:*
 - I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
 - II) *È vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per auto/razione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, arti. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.
- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C .
- h) **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in <servizio= preselezionate

dall'utente scende al disotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva=", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.

- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

3.2 Compartimenti bombole per Installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.




Figura 1 - Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

R= D= D1 = 250mm

D2 = 300mm

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente al compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (Figura 2).




Figura 2- Esempio di protezione termica

Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | $E \geq 25mm$ |
| 5 Interno del veicolo | |

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno. Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cmq. Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all'1% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cmq. per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- a. le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- b. l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- c. la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie.

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota: L'Allegato I alDPR 15112011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione - corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi.
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità

all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD (*) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota () la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/139/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661*

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta **"BOMBOLE DI GPL A BORDO"** accompagnata dal pittogramma **"INFIAMMABILI"**.

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento.

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a)** Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b)** Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c)** Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d)** Controlli sui sistemi di ventilazione. scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e)** Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f)** Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g)** Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h)** Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i)** Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

(ALLEGATO B – Estratto da UNI TR 11426)

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota: La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹), nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc .

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame é, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuarne la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.

Le bombole non devono essere installate:

- a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
- b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
- c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione

... omissis ...

5. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore;
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso. L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

6. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore);
- oppure a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 20 13, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar), ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30°C a 60°C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, e collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti ne indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.